



PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali – progressivo N.

1507

**AREA AMBIENTE
UFFICIO RIFIUTI**

OGGETTO: Ditta **FASANINI SRL** con sede legale nel Comune di BRENO (BS) via RAG. EVANGELISTA LAINI, 19. Autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili:

- **tritratore mobile** Marca OMTRACK - modello OM CRUSHER ARGO TK 141 - matricola 99L04800T;
 - **vaglio mobile** marca OMTRACK - modello OM SCREEN EOLO TK 350 - matricola n.99E05000TN,
- per lo svolgimento di campagne di attività di pretrattamento (R12), recupero (R5) e smaltimento (D13) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell' art. 208 comma 15 del d.lgs.152/2006 e s.m.i.

**IL DIRETTORE
(Dott. Riccardo Maria Davini)**

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 29/01/2013, di "*conferimento incarico di coordinamento e direzione dell'Area Sviluppo Economico e di direzione del Settore Lavoro e Formazione Professionale, del Settore Economia e Politiche Negoziati, del Servizio Attività Sociali Pubblica Istruzione e Università e del Settore Ambiente*";
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

PREMESSO che :

- la ditta FASANINI SRL con sede legale nel Comune di BRENO (BS) via L. Da Vinci n. 2, Codice Fiscale 01462790179, ha presentato istanza ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in atti provinciali P.G. n. 138065 del 24/10/2012, tendente ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio di due impianti mobili costituiti da un tritratore mobile Marca OMTRACK modello OM CRUSHER ARGO TK 141 matricola 99L04800T e da un vaglio mobile marca OMTRACK modello OM SCREEN EOLO TK 350 matricola n.99E05000TN per lo svolgimento di campagne di attività di pretrattamento (R12), recupero (R5) e smaltimento (D13) di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell' art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota pervenuta in data 04.03.2013, in atti al p.g. prov.le n. 26836 del 05.03.2013, la ditta Fasanini srl ha comunicato la variazione toponomastica della sede legale e amministrativa da "*via Leonardo da Vinci, 2*" a "*via Rag. Evangelista Laini, 19*" e della sede operativa/impianto da "*via Leonardo da Vinci, 6*" a "*via Rag. Evangelista Laini, 26*;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;

- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazione giunta regionale 07 agosto 2009 n. 8/10098 recante disposizioni in merito alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili per le attività di trattamento rifiuti;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- circolare della Regione Lombardia del 27.01.2010 n. Q12010.00.1680 recante la disciplina del Regolamento Regionale n. 4/2006 nelle aree oggetto di campagna mobile;
- l.r. 02 febbraio 2010 n. 5 recante al punto 7, lett. z.b). disposizioni inerenti l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VIA;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 8944 del 22.01.2013 e riunitasi in data 20.02.2013 (verbali in atti);

VISTE le risultanze della riunione tecnica tra Provincia di Brescia ed ARPA del 15.04.2013 (verbali in atti), nel corso della quale l'ARPA ha espresso parere tecnico favorevole con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

RILEVATO CHE con nota del 22.09.2009 l'Ufficio Aria ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative all'emissioni in atmosfera, che risulta inserito nell'allegato "B", che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico istruttoria del competente ufficio del Settore Ambiente, Attività estrattive, Rifiuti ed Energia (in atti), dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto mobile suddetto, le operazioni effettuate, i tipi ed i quantitativi dei rifiuti trattati sono riportati nell'Allegato A, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni di cui al punto 2 dell'Allegato A sopra richiamato, che tengono conto delle indicazioni tecniche emerse nell'ambito della conferenza di servizi e della riunione tecnica tenutasi con ARPA ;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **111.864,56 (euro centoundicimilaottocentosessantaquattro/56)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia, relativo a:

- pre-trattamento (R12-D13) e trattamento (R5) di un quantitativo annuo di 200.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero;

STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata, a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 90 gg. dalla data di trasmissione del presente atto, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

RITENUTO che gli esiti istruttori, le risultanze della Conferenza dei Servizi consentano l'assunzione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato A e B;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento;

DISPONE

1. di prendere atto della variazione toponomastica della sede legale da "via Leonardo da Vinci, 2 a Breno" a "via Rag. Evangelista Laini, 19° Breno" e della sede operativa/impianto da "via Leonardo da Vinci, 6 a Breno" a "via Rag. Evangelista Laini, 26 a Breno";
2. di autorizzare la ditta **FASANINI SRL** con sede legale nel Comune di BRENO (BS) Via Rag. Evangelista Laini, 19, all'esercizio degli impianti mobili costituiti: **trituratore mobile** Marca **OMTRACK** modello **OM CRUSHER ARGO TK 141** matricola **99L04800T** e **vaglio mobile** marca **OMTRACK** modello **OM SCREEN EOLO TK 350** matricola **n.99E05000TN**, per lo svolgimento di campagne di attività di pretrattamento (R12), recupero (R5) e smaltimento (D13) di rifiuti speciali non pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni seguenti nonché quelle di cui all'allegato A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.152/2006 e s.m.i.:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 208 – comma 15 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il soggetto autorizzato, almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando la presente autorizzazione, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni, anche di carattere regolarmente, vigente nel territorio ove è posto il sito prescelto per la campagna;
5. di stabilire che, per lo svolgimento delle singole campagne di attività in Regione Lombardia:
 - il titolare del presente provvedimento dovrà inoltrare la comunicazione, fermo restando quanto previsto dal precedente punto 4, alla Provincia, al Comune, all'A.R.P.A. e all'ASL territorialmente competenti; nel rispetto degli ulteriori adempimenti previsti dalla d.g.r. n. 8/10098 del 07.08.2009 e del relativo allegato;
 - che le comunicazioni delle singole campagne svolte al di fuori del territorio bresciano devono essere inviate per conoscenza anche alla Provincia di Brescia;
6. di dare atto che per lo svolgimento delle singole campagne la ditta deve presentare, qualora ne ricorrano i presupposti stabiliti dalle disposizioni del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. parte II e L.R. n. 5 del 02 febbraio 2010 e s.m.i., la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o V.I.A.;
7. di dare atto che:
 - a) il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - b) in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - c) fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
 - d) deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - e) la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;





- f) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - g) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26 e devono essere autorizzati dall'autorità competente;
 - h) le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti art. 8 L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.;
 - i) devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - j) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - k) in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - l) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - m) ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - n) sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione ed osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
8. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, a cui compete in particolare accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A.; le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Provincia di Brescia nonché alla Provincia sul cui territorio è svolta la campagna per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;
9. di dare atto che spetta ad Arpa esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato B (emissioni) del presente atto;
10. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale dell'impresa, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
11. **di fissare in € 111.864,56 (€ centoundicimilaottocentosessantaquattro/56)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
12. di stabilire che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 20/02/2004, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

13. che copia semplice del presente atto, ai fini degli adempimenti relativi alla prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra, venga comunicato mediante sua consegna "brevi manu" o trasmessa a mezzo raccomandata A/R o via fax al soggetto interessato;
14. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, entro il termine di 90 giorni dalla data della suddetta consegna o trasmissione del presente atto, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 20/02/2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, come previsto dalla d.g.r. n. 19461 del 19/11/2004;
15. di dare atto che il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da comunicarsi al destinatario e l'altro da conservare agli atti provinciali;
16. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento del medesimo (in originale o in copia conforme all'originale), previo assolvimento dell'imposta di bollo, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con raccomandata A/R al soggetto interessato, a seguito dell'accettazione della garanzia di cui sopra;
17. l'invio di copia semplice della presente autorizzazione, in sede di rilascio ai sensi del punto precedente, alla Regione Lombardia, alle Province Lombarde e all'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Brescia;
18. la pubblicazione di copia del presente atto all'albo pretorio provinciale per 15 gg consecutivi;
19. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge n. 241/90 e s.m.i., che contro il presente provvedimento potrà essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.



Brescia,24/04/2013.....

Il Direttore del Settore Ambiente,
Dott. Riccardo Maria Davini



Allegato A al Provvedimento
n. 1507 del 24 APR. 2013

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| | | CODICE FISCALE 01462790179 |
| SEDE LEGALE | BRENO (BS) V. RAG. EVANGELISTA LAINI, 19 | |
| INDIRIZZO SITO DI RICOVERO IMPIANTO | BRENO (BS) V. RAG. EVANGELISTA LAINI, 26 | |
| ATTIVITA': | Svolgimento di campagne mediante due impianti mobili identificati con: <u>triturazione mobile</u> Marca OMTRACK modello OM CRUSHER ARGO TK 141 matricola 99L04800T ; <u>vaglio mobile</u> marca OMTRACK modello OM SCREEN EOLO TK 350 matricola n.99E05000TN | |
| OPERAZIONI EX ALLEGATI B E C DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. | Recupero (R5) di rifiuti non pericolosi Pretrattamento (R12) di rifiuti non pericolosi Ricondizionamento preliminare (D13) di rifiuti non pericolosi | |
| LEGALE RAPPRESENTANTE | FASANINI PIETRO DONATO nato a Breno (BS) il 13.04.1960 | |
| RESPONSABILE TECNICO | FASANINI BORTOLO nato a Cimbergo (BS) il 11.01.1934 | |

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

1.1 l'impianto mobile si compone di due unità distinte:

a) trituratore costituito da:

- ✓ tramoggia di carico con alimentatore vibrante;
- ✓ prevaglio;
- ✓ frantoio a mascelle con regolazione idraulica;
- ✓ nastro trasportatore principale e nastro trasportatore laterale;
- ✓ sistema di nebulizzazione ad acqua per l'abbattimento delle polveri;
- ✓ sistema di regolazione e controllo (NSS) della fase di mobilità e delle fasi di trattamento del materiale;
- ✓ motore diesel;

b) vagliatore costituito da:

- ✓ tramoggia di carico da pala;
- ✓ tramoggia di carico da altri macchinari TRACK;
- ✓ vaglio vibrante VV450 a due piani vibranti;
- ✓ griglione sgrossatore con barrotti;
- ✓ nastro trasportatore di carico;
- ✓ nastro alimentatore;
- ✓ nastro materiali fini;
- ✓ nastro laterale destro e nastro laterali sinistro;
- ✓ motore diesel;

1.2 vengono effettuate operazioni di:

- pretrattamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi preliminare all'effettivo recupero presso impianti autorizzati;
- recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- ricondizionamento preliminare (D13) di rifiuti speciali non pericolosi preliminare allo smaltimento presso impianti autorizzati;



1.3 il quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali non pericolosi trattato è pari a 200.000 t/a, di cui:

- 150.000 t/a per la linea di trattamento R5 (frantumazione più vagliatura);
- 50.000 t/a per le linee di trattamento R12-D13 (sola vagliatura e/o sola frantumazione);

1.4 nella seguente tabella è riportato l'elenco dei rifiuti non pericolosi autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice CER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06), e il riepilogo delle operazioni effettuate per ciascuna tipologia di rifiuto:

| CER | DESCRIZIONE | Operazioni di trattamento |
|--------|---|---------------------------|
| 010408 | scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | R12-D13 |
| 010409 | Scarti di sabbia e argilla | R12-D13 |
| 010413 | rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 | R12-D13 |
| 100201 | Rifiuti del trattamento delle scorie | R12-D13 |
| 100202 | Scorie non trattate | R12-D13 |
| 100903 | Scorie di fusione | R12-D13 |
| 101208 | Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione | R12-D13 |
| 170504 | Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503 (ad esclusione di quelle provenienti da siti contaminati) | R12-D13 |
| 170508 | Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 | R12-D13 |
| 191209 | Minerali | R12-D13 |
| 101311 | Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e c101310 | R5-R12-D13 |
| 170101 | Cemento | R5-R12-D13 |
| 170102 | Mattoni | R5-R12-D13 |
| 170103 | mattonelle e ceramica | R5-R12-D13 |
| 170107 | miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 | R5-R12-D13 |
| 170802 | Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801 | R5-R12-D13 |
| 170904 | rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 | R5-R12-D13 |
| 170302 | Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 | R5-R12-D13 |

1.5 le operazioni vengono svolte nel seguente modo:

impianto di frantumazione:

- il rifiuto viene caricato mediante l'utilizzo di escavatore e/o pala meccanica all'interno della tramoggia di carico;
- scarico graduale del rifiuto su vaglio vibrante che effettua una prima fase di vagliatura del rifiuto, eliminando i rifiuti fini prima della fase di frantumazione. Il rifiuto fine scaricato viene convogliato lateralmente per formare un cumulo a se;
- il materiale inerte immesso nella camera di frantumazione viene ridotto in seguito alla pressione esercitata dalle mascelle, una fissa e una mobile, le quali sono movimentate da un cilindro idraulico, che permette di variare il grado di apertura e quindi definire la pezzatura desiderata del materiale frantumato;
- separazione di eventuali materiali ferrosi mediante un sistema automatico di deferrizzazione;
- sopra il nastro principale, nella zona di uscita del materiale, è installato un nastro magnetico deferrizzatore;

- l'impianto è dotato di un impianto di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri, e più precisamente è dotato di ugelli di nebulizzazione d'acqua posti nei punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali inerti;
- il materiale macinato a granulometria variabile viene stoccato a terra, o eventualmente destinato ad un successivo impianto di vagliatura;

impianto di vagliatura:

- il cumulo di rifiuto derivante dalla triturazione viene caricato sulla tramoggia del vagliatore per mezzo di una pala/escavatore o direttamente dalla tramoggia di carico dell'impianto di frantumazione;
- passaggio del materiale da griglione sgrossatore per eliminazione del materiale di pezzatura non idonea;
- scarico del materiale su nastro alimentatore e successivamente su nastro di carico;
- vagliatura del materiale frantumato mediante vaglio meccanico;
- scarico del materiale vagliato sia da nastro laterale dx che laterale sx;
- scarico del materiale fine da nastro centrale;

1.6 DESCRIZIONE DLE PROCESSO DI TRATTAMENTO

1.6.a. rifiuti di cui ai codici CER 101311-170101-170102-170103-170107-170802-170904

Il trattamento (R5) di tali rifiuti viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata.

Il rifiuto proveniente dal trattamento, di cui sopra, deve essere destinato al test di cessione in conformità all'allegato 3 del d.m. 05/02/98 e s.m.i.). Tale analisi è eseguita per ogni lotto da utilizzare nelle successive fasi di produzione e comunque per lotti inferiori o uguali a 3000 mc secondo il procedimento di campionamento paragrafo 4.2 della norma UNI EN 10802:2004 e s.m.i. Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e o altri materiali vergini per la produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto:

- quali aggregati riciclati conformi alla circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205 per l'edilizia.

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2⁺ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007.

Qualora il controllo del materiale prodotto non sia conforme alle norme tecniche sopra riportate la ditta potrà rilavorarlo, in caso ciò non fosse economicamente e/o tecnicamente sostenibile, dovrà inviarlo ad impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento.

Le operazioni di pre-trattamento R12 e/o D13, di tali rifiuti viene svolto mediante:

- vagliatura, selezione granulometrica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata.

I rifiuti provenienti dalle operazioni di pre-trattamento, di cui sopra, devono essere destinati ad impianti di gestione rifiuti autorizzati.

1.6.b. rifiuti di cui ai codici CER 170302

Il trattamento (R5) di tali rifiuti viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e delle frazione indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti con granulometria idonea e selezionata.

Il rifiuto proveniente dal trattamento, di cui sopra, deve essere destinato al test di cessione in conformità all'allegato 3 del d.m. 05/02/98 e s.m.i.). Tale analisi è eseguita per ogni lotto da utilizzare nelle successive fasi di produzione e comunque per lotti inferiori o uguali a 3000 mc secondo il procedimento di campionamento paragrafo 4.2 della norma UNI EN 10802:2004 e s.m.i. Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e o altri materiali vergini per la produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche) e UNI EN 13043:2004 s.m.i. (aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico);

Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2⁺ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi per l'edilizie e laterizi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Qualora il controllo del materiale prodotto non sia conforme alle norme tecniche sopra riportate la ditta potrà rilavorarlo, in caso ciò non fosse economicamente e/o tecnicamente sostenibile, dovrà inviarlo ad impianti autorizzati al recupero e/o smaltimento.

Le operazioni di pre-trattamento R12 e/o D13, di tali rifiuti viene svolto mediante:

- vagliatura, selezione granulometrica e delle frazione indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata.

I rifiuti provenienti dalle operazioni di pre-trattamento, di cui sopra, devono essere destinati ad impianti di gestione rifiuti autorizzati.

1.6.c. rifiuti di cui ai codici CER 010408, 010409, 010413, 100201, 100202, 100903, 101208, 170508, 191209, 170504 (ad esclusione delle terre provenienti da siti contaminati)

Il pre-trattamento (R12 e/o D13) di tali rifiuti viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse, ove necessarie, di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e delle frazione indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea e granulometria idonea e selezionata.

I rifiuti provenienti dalle operazioni di pre-trattamento, di cui sopra, devono essere destinati ad impianti di gestione rifiuti autorizzati.

2. PRESCRIZIONI e CONDIZIONI

- 2.1 la campagna di attività di norma non deve essere superiore a 120 giorni naturali consecutivi e deve essere condotta nel luogo di produzione dei rifiuti; nelle comunicazioni, relative alle campagne mobili, deve essere sempre indicato gli impianti che la ditta intende utilizzare;
- 2.2 prima del trattamento dei rifiuti con l'impianto mobile, la ditta deve verificare la loro accettabilità mediante acquisizione di idonee certificazioni analitiche riportanti le caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto in oggetto; per i rifiuti aventi nell'elenco europeo dei rifiuti "voce a specchio" è altresì necessario che l'impresa, preventivamente al trattamento con impianto mobile, acquisisca idonea documentazione analitica comprovante la non pericolosità degli stessi. Per il rifiuto CER 170508 "pietrisco per massicciate ferroviarie", deve essere verificata l'assenza di fibre riconducibili alla famiglia degli amianti; copia del certificato di analisi deve essere allegato alla comunicazione di campagna di attività;

- 2.3 in caso di inutilizzo l'impianto deve essere collocato in ricovero presso il Comune di Breno via Rag. Evangelista, 26 o in altro luogo preventivamente comunicato;
- 2.4 i registri di carico e scarico devono riportare in intestazione anche i riferimenti di marca modello e matricola dell'impianto e deve essere tenuto presso il sito di campagna, o in caso di inutilizzo dell'impianto mobile, presso la sede legale del soggetto autorizzato;
- 2.5 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la loro dispersione;
- 2.6 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 2.7 l'area prescelta per l'installazione dell'impianto mobile interessata dalla movimentazione, dal deposito temporaneo e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, deve essere pavimentata e qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto impermeabilizzata e realizzata in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda ai sensi del r.r. 4/2006 e da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti salvo quanto disposto dalla circolare della Regione Lombardia n. Q12010.01680 del 27.01.2010;
- 2.8 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.9 i materiali recuperati e i rifiuti decadenti dall'attività di recupero e/o smaltimento devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.10 i rifiuti decadenti dell'impianto di trattamento sono da individuare nei codici Cer della famiglia "19";
- 2.11 l'operazione di recupero R5 condotta sui rifiuti deve essere seguita da test di cessione con eluato conforme a quanto previsto in Allegato 3 al D.m. 05.02.1998 e s.m.i.;
- 2.12 i materiali/mps devono essere conformi a quanto disposto dal D.m. 05.02.1998 e s.m.i, nonché successivi atti normativi applicabili ai sensi di legge;
- 2.13 i rifiuti sottoposti ad operazioni di adeguamento volumetrico (D13) devono essere conferiti ad impianti di smaltimento autorizzati;
- 2.14 lo stoccaggio dei rifiuti decadenti dall'attività dell'impianto deve rispettare le condizioni indicate per il deposito temporaneo di cui all'art. 183 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 2.15 le operazioni di recupero e/o smaltimento rifiuti attraverso impianto mobile devono essere svolte esclusivamente dal soggetto autorizzato;
- 2.16 i rifiuti e i materiali derivanti dal trattamento di rifiuti, effettuato mediante impianto mobile, sono a tutti gli effetti prodotti dalla ditta titolare della presente autorizzazione;
- 2.17 al termine di ogni campagna il soggetto autorizzato deve provvedere all'originario ripristino dei luoghi interessati dall'installazione dell'impianto ed accessori, ivi compreso l'avvio al recupero /smaltimento presso impianti regolarmente autorizzati dei rifiuti decadenti dal trattamento;
- 2.18 per lo svolgimento della campagna di attività la ditta dovrà verificare, per l'alimentazione del sistema di nebulizzazione la disponibilità di acqua corrente o dotarsi di una vasca da cantiere di adeguata volumetria e di relativo compressore;
- 2.19 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Brescia;
- 2.20 Piano di emergenza.
Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

1507

Sommario:

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI.

- Tabella 1.** Ambito di applicazione.
Tabella 2. Materie prime.
Tabella 3. Fasi lavorative.
Tabella 4. Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche.
Tabella 5. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Tabella 1. Ambito di applicazione

Emissioni in atmosfera di impianti mobili di trattamento rifiuti inerti, come definiti dalla circolare della Regione Lombardia n. 14992 del 03/08/2009.

Tabella 2. Materie prime/rifiuti

Materiali lapidei ed inerti, rifiuti inerti non pericolosi in genere provenienti da:

1. scavi e sbancamenti (terre, sassi, pietra, ghiaia, sabbia);
2. demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci e materiale da rimozione di platee o fondazioni stradali).

N.B. tutte le materie prime/rifiuti sopra elencate dovranno essere classificate NON PERICOLOSE, esenti da amianto o da altre sostanze pericolose o definite tali dalle normative vigenti.

Tabella 3. Fasi lavorative

- A. Movimentazione
- B. Cernita manuale/con ausilio di ragno semovente dei materiali estranei
- C. Frantumazione, intesa come prima operazione per ridurre in frammenti, in pezzi grossolani con diametro di alcuni centimetri
- D. Triturazione, intesa come operazione per ridurre ulteriormente in frammenti minuti, minuzzaglie con diametro inferiore al centimetro
- E. Macinazione, intesa come ultima operazione per ridurre in polvere o in granella finissima
- F. Deferrizzazione
- G. Vagliatura
- H. Accumulo delle materie prime e del prodotto finito

Tabella 4 Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

| Fasi di provenienza | Sostanze inquinanti | Limiti | Tipologia impianto di abbattimento | Note |
|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|------------|
| Tutte | Polveri | 10 mg/Nm ³ | D.MM.01 D.MF.01 - D.MF.02 | 1, 2, 3, 4 |

Note.

1. Vista la tipologia di materiale e le attività svolte, i limiti s'intendono rispettati, quindi le emissioni non sono soggette a controllo analitico, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

1.1. Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti.

- 1.1.1. Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi.
- 1.1.2. Qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni contenenti polveri dovranno essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.
- 1.1.3. I punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua.
- 1.1.4. Per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:



- punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
- sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
- attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
- canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
- convogliatori aspiranti.

1.1.5. Qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta).

1.1.6. Qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse.

1.1.7. Le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse, anche mediante umidificazione periodica dei piazzali e delle strade, in special modo ove circolano i mezzi di carico e di trasporto;

1.2. Stoccaggio di materiali polverulenti.

1.2.1. Lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- in silos, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
- in cumuli dell'altezza massima di 3 m dal p.c., mantenuti in condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
- copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera.

1.2.2. Le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci.

1.2.3. Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate o di soluzioni ritenute più adeguate al sito specifico.

2. Trattamento e produzione di materiali polverulenti.

2.1. I macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la frantumazione, la cernita, la triturazione, la macinazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati.

2.2. Qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento.

2.3. In alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.

2.4. In presenza di idonei sistemi di nebulizzazione/umidificazione si assume che i limiti siano rispettati, quindi le emissioni non sono soggette a controllo analitico.

3. Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

4. L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:

4.1. installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";

4.2. individuato nell'ambito della voce "Schede impianti di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";

- 4.3. conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Schede impianti di abbattimento

| | |
|----------------|---|
| SCHEDA D.MF.01 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto) |
| SCHEDA D.MF.02 | DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce) |
| SCHEDA D.MM.01 | DEPOLVERATORE A SECCO (Ciclone e multiciclone) |

Tabella 5. Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di abbattimento (vedi nota 1).
2. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti così come individuati dagli artt. 269, c. 14 e 272, c. 5 del D.Lgs. 152/2006.
3. Gli impianti di abbattimento devono rispettare le seguenti prescrizioni:

3.1. Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti:

- a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di verificarne l'efficienza;
- a valle dei presidi depurativi installati, per consentire un corretto campionamento.

Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.

Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPA competente per territorio.

3.2. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora:

- non esistano impianti di abbattimento di riserva;
- si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,

l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Provincia, al Comune e al Dipartimento ARPA competenti per territorio.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

4. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 4.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 4.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 4.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria.
- 4.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:
 - la data di effettuazione dell'intervento;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
 - l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.